



Comune di Moncalieri

Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - 10024 Moncalieri

E

COMUNE DI MONCALIERI
COMUNE DI MONCALIERI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0049767/2019 del 04/09/2019

Firmatario: MARINELLA MASCHIO, SANDRO TORTAROLO, MARCO MAINELLA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020 – 2022

Rag. Sandro Tortarolo - Presidente

Dott.ssa Marinella Maschio - Componente

Dott. Marco Mainella - Componente

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI MONCALIERI**

PARERE SULL'APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020

L'anno 2019, il giorno 03 del mese di settembre, alle ore 12,00, previ accordi diretti in teleconferenza, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria, riunito con la presenza di:

Rag. Sandro Tortarolo - Presidente

Dott.ssa Marinella Maschio - Componente

Dott. Marco Mainella - Componente

Esaminato

il Documento unico di programmazione per gli esercizi 2020 / 2021 / 2022;

Visti

il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. 4/1);

lo statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;

i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Approva

l'allegato parere sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 29/07/2019 di approvazione del D.U.P. per gli esercizi 2020 / 2021 / 2022 del Comune di MONCALIERI che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Moncalieri, 03 settembre 2019

L'organo di revisione

Rag. Sandro Tortarolo - Presidente

Dott.ssa Marinella Maschio - Componente

Dott. Marco Mainella – Componente

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

PREMESSA

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 29/07/2019, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per la Comune di MONCALIERI per gli anni 2020-2021-2022;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica:

- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.”
- al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”;

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento unico di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate in Consiglio comunale nelle sedute del 25 settembre 2015 n. 112;
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica, dalla quale si evince l'assenza di organismi controllati, nei confronti dei quali l'Ente possa autonomamente definire specifici indirizzi ed obiettivi;

d) la presa d'atto dello stato di attuazione dei programmi della sezione operativa del DUP 2019/2021 da parte del Consiglio Comunale, con deliberazione n. 87 del 18/07/2019, secondo quanto previsto dal principio contabile 4/1, come novellato ad opera del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29/08/2018.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/05/2018 di concerto con Ministero Interno e Ministero Affari Regionali avente come oggetto "Semplificazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato" (pubblicato in G.U. n.132 del 9-6-2018) che modifica i principi contabili, in particolare il principio All. 4/1 Dlgs 118/2011 e s.m. ed i., al punto 8.4;

Evidenziato che l'aspetto più interessante, riguardante tutti gli enti locali, a prescindere dal numero di abitanti, è una precisazione relativa agli strumenti di programmazione, ovvero che, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
- e) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165.

Preso atto che, in conformità alla nota IFEL del 24/07/2018 di orientamento sul DUP e sul Programma triennale delle opere pubbliche, la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche, peraltro già predisposto, avverrà dopo l'adozione della nota di

aggiornamento del DUP, così da tenere conto delle osservazioni del Consiglio Comunale e delle eventuali modifiche successive.

CONCLUSIONE

Tenuto conto

- a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;
- b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore indicata al punto "Verifiche e riscontri".

Moncalieri, 03 settembre 2019

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Sandro Tortarolo – Presidente

Dott.ssa Marinella Maschio - Componente

Dott. Marco Mainella - Componente